



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 100316 del RGAC dell'anno 2013 e vertente

TRA

_____), elettivamente domiciliato in _____, alla Via _____, presso lo studio degli Avv.ti _____, i quali lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

E

_____I S.P.A. (oggi _____ Spa), in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. _____) elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla _____, presso lo studio dell'Avv. _____ che la rappresenta e difende giusto mandato speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti insistevano nelle rispettive domande, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi ed ai precedenti verbali di udienza.

RILEVATO IN FATTO

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato _____ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale – _____ S.p.a. al fine di vedere condannata la _____ al pagamento dei subiti e subendi dall'attore, a seguito





dell'incendio verificatosi in data 01 giugno 2009 in danno dell'immobile di sua proprietà, sito in [REDACTED] [REDACTED]

In particolare, l'attore deduceva:

a) di aver stipulato con la compagnia convenuta in data 20 aprile 1998 la polizza n. [REDACTED]/09 con la quale assicurava l'abitazione di sua proprietà quale "dimora saltuaria", ubicata in [REDACTED] [REDACTED] ma erroneamente indicata in contratto come sita alla Via [REDACTED];

b) che in data 01 giugno 2009 l'abitazione veniva interessata da un incendio "presumibilmente di natura dolosa" che arrecava gravi danni all'immobile;

c) che, attivata la procedura per la liquidazione dell'indennizzo, la [REDACTED] S.p.A. comunicava – a seguito dell'espletata attività d'indagine – l'impossibilità a procedere a quanto richiesto, stante la non coincidenza tra l'immobile assicurato e quello incendiato;

d) che il bene immobile danneggiato era in realtà il medesimo di quello che assicurato, atteso che – solo per mero errore materiale – l'agente della [REDACTED] (che si era anche recato presso l'abitazione prima della stipulazione della polizza al fine di accertare che l'immobile che si intendeva assicurare era effettivamente quello indicato), nel "compilare la documentazione contrattuale inseriva quale via di ubicazione dell'abitazione assicurata [REDACTED] anziché [REDACTED] [REDACTED]

e) che, nonostante una serie di comunicazioni intercorse con la compagnia assicurativa (alla quale si trasmetteva finanche copia della visura catastale, da cui si evinceva che l'assicurato risultava essere proprietario degli immobili indicati nelle polizze stipulate con la [REDACTED] si avviava procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo;

f) che, diversamente dall'attore – che aveva sempre assolto agli obblighi contrattuali – la società convenuta si era resa inadempiente nei confronti dello stesso, omettendo di indennizzarlo per i danni subiti e assicurati; ed invero, nessuna oggettiva diversità era possibile riscontrare tra il luogo in cui l'immobile incendiato era ubicato e quello riportato sulla polizza assicurativa, trattandosi di un mero errore materiale "causato dalla comune confusione esistente all'epoca dei fatti (ma anche oggi) circa la linea di confine delle vi interessate";





g) che la compagnia, nel rifiutare il pagamento dell'indennizzo, violava altresì le norme generali dettate in materia di interpretazione del contratto;

h) che, per quel che concerneva l'ammontare dei danni, l'attore incaricava l'Arch. ██████████, che redigeva una relazione tecnica e quantificava i danni riportati dall'immobile in € 69.575,00. A questi andavano aggiunti quelli subiti dall'attore che, non avendo potuto ristrutturare l'abitazione a causa del mancato pagamento dell'indennizzo, aveva dovuto rescindere il contratto di locazione stipulato con la Sig.ra ██████████ ██████████ contratto che prevedeva un canone di € 200,00 mensili. Posto, dunque, che il suddetto contratto prevedeva una durata quadriennale (dal 1 settembre 2008 al 1 settembre 2012) ed essendosi l'incendio verificato il 1 giugno 2009, l'attore aveva subito un mancato guadagno di 39 mensilità, pari ad € 7.800,00, cui andava aggiunto l'ulteriore danno da lucro cessante determinato in via equitativa in € 3.000,00 per le mensilità successive al contratto.

Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis: 1) accogliere la domanda attorea per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la ██████████ ██████████/divisione ██████████ in persona del l.r.p.t., a risarcir il Sig. ██████████ ██████████ di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro per cui è causa che si richiedono nella somma di € 80.375,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e/o che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dovuti dalla data di verifica dell'evento; 2) condannare la convenuta ██████████ al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante x art. 93 c.p.c., maggiorate a causa della mancata conciliazione ex D.Lgs. n. 28/2010”.*

1.2. Con comparsa di costituzione depositata il 24 ottobre 2013, si costituiva in giudizio la ██████████ S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale chiedeva il rigetto della domanda avanzata dall'attore.

In particolare, deduceva:

1) che dagli accertamenti eseguiti dalla ██████████ per il tramite del proprio tecnico di fiducia, era emerso che l'unità immobiliare danneggiata dall'incendio era diversa da quella oggetto della polizza stipulata dall'attore, dal momento che





questa risultava ubicata in [REDACTED] ed identificata al C.U. al foglio [REDACTED] part.lla [REDACTED] mentre l'immobile assicurato risultava ubicato in [REDACTED] ed indenticato in Catasto al foglio [REDACTED] part.lla [REDACTED] sub. [REDACTED] e sub. [REDACTED]

2) che la diversità evidenziata non era imputabile ad alcun errore materiale inerente all'esatto luogo di ubicazione dell'immobile, riguardando l'identificazione catastale dell'abitazione medesima: ed invero, mentre l'unità immobiliare incendiata risultava essere un manufatto composto a solo piano terra ubicato in [REDACTED] quella oggetto della polizza – oltre ad essere sita in [REDACTED] – era una villa, consistente in un fabbricato a due piani, fuori terra;

3) che, quantunque anche il suddetto immobile fosse stato di proprietà [REDACTED] la polizza assicurativa era stata sottoscritta per gli immobili indenticati al foglio [REDACTED] part.lla [REDACTED] sub. [REDACTED] e sub. [REDACTED] e non già per quello incendiato e identificato al foglio [REDACTED] part.lla [REDACTED] che, peraltro, era ancora formalmente di proprietà della defunta madre dell'attore, [REDACTED] [REDACTED] essendo ancora in corso le pratiche di successione ed accatastamento;

4) che, oltre ad essere infondata, la domanda attorea non era accoglibile sia sotto il profilo dell'an, non essendovi prova dell'origine dolosa dell'incendio, sia sotto il profilo del quantum debeatur non essendo stata offerta la prova né di ciò che era presente all'interno dell'immobile né del lucro cessante, non potendosi a tal fine ritenersi sufficiente la produzione del contratto di locazione, inidoneo a supplire a siffatta mancanza probatoria.

Tanto premesso la società convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: *“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così statuire: 1) dichiarare l'inoperatività della polizza n. [REDACTED] stipulata dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] per i motivi di cui in narrativa, conseguenzialmente, rigettare la domanda così come proposta poiché infondata in fatto e in diritto; 2) in subordine, salvo gravame, ricondurre l'avversa pretesa nei limiti di giustizia e, comunque, nei limiti del massimale assicurato dedotta la franchigia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.*

1.3. Regolarmente instaurato il contraddittorio e trasferito il giudizio presso il Tribunale di Catanzaro a seguito dell'intervenuta soppressione della Sezione





distaccata di Chiaravalle Centrale, la causa veniva trattata con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Espletata, quindi, l'attività istruttoria mediante prova per testi e CTU, la procedura veniva più volte rinviata, anche per far fronte alle esigenze di riorganizzazione del ruolo.

1.4. Assegnata allo scrivente Magistrato in data 18 gennaio 2022, insediatosi nel ruolo del precedente Giudice e invitate le parti a precisare nuovamente dinnanzi a sé le rispettive conclusioni, all'udienza cartolare del 1 dicembre 2022, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

OSSERVATO IN DIRITTO

2. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dall'odierno attore, avente ad oggetto il diritto al pagamento dell'indennizzo da parte della società assicuratrice convenuta, di cui alla polizza n. [REDACTED]/09 stipulata in data 20 aprile 1998, a causa del sinistro verificatosi in data 1 giugno 2009, è fondata e pertanto deve essere accolta.

2.1. In via introduttiva, deve evidenziarsi che dalla documentazione versata in atti dalle parti (in specie attestazione dei Vigili del Fuoco), nonché dal comportamento processuale delle stesse, risulta incontestato l'evento incendiario verificatosi l'1 giugno 2009 che interessava l'abitazione di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] cagionando alla stessa ingenti danni.

Ed invero, nel rapporto di intervento dell'01 giugno 2009 del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco (allegato agli atti), l'autorità intervenuta immediatamente sui luoghi di causa, attesta che *“l'appartamento di civile abitazione, situato in Località [REDACTED] numero [REDACTED] nel Comune di Chiaravalle Centrale di proprietà del Sig. [REDACTED] [REDACTED] (...) locato alla Signora [REDACTED] [REDACTED] (...) era avvolto dalle fiamme e dal fumo che fuoriusciva dalle aperture”*. Incendio la cui causa veniva ricondotta ad una probabile azione dolosa, in quanto i Vigili constatavano e attestavano che *“sul retro vi era una finestra aperta, con i vetri rotti, al di sotto della finestra vi era posta una sedia a modo di scaletta”*.





La verifica dell'evento è stata, peraltro, confermata dal tecnico inviato per il sopralluogo dalla compagnia assicurativa, Ing. [REDACTED] il quale in data 27.07.2009 visionava il fabbricato incendiato.

Non vi sono dubbi, quindi, sull'accadimento dell'incendio del 1 giugno 2009.

2.2. Quanto, invece, alla riconducibilità o meno dell'immobile in questione alla polizza assicurativa stipulata dall'attore con la società convenuta, occorre precisare quanto segue.

In data 20 aprile 1998 [REDACTED] stipulava con la [REDACTED] S.p.A. la polizza n. [REDACTED]/09 con la quale assicurava l'immobile di sua proprietà sito in [REDACTED] nel Comune di Chiaravalle da una serie di eventi, tra i quali rientrava anche l'evento incendiario (cfr. polizza n. [REDACTED]/09 riversata in atti).

Secondo quanto affermato dall'odierno attore, per mero errore, l'abitazione in oggetto veniva indicata in contratto come sita in [REDACTED] in luogo dell'esatto indirizzo ([REDACTED]); errore che, però, non era in grado di incidere sull'esatta identificazione dell'immobile, trattandosi del medesimo distrutto dall'incendio.

Ad avviso della [REDACTED] invece, trattasi di beni oggettivamente differenti in quanto, atteso che - oltre che ricadenti in indirizzi non coincidenti - sarebbero anche identificati diversamente in Catasto. Sulla scorta di ciò, la [REDACTED] S.P.A. eccepisce l'inoperatività nella vicenda in esame della polizza n. [REDACTED]/09, dal momento che questa aveva ad oggetto gli immobili identificati al foglio [REDACTED] part.IIa [REDACTED] sub. [REDACTED] e sub. [REDACTED] e non già quello interessato dall'incendio ed identificato al catasto al foglio [REDACTED] part.IIa [REDACTED] immobile che, peraltro, era ancora formalmente di proprietà della defunta madre dell'attore, [REDACTED] essendo ancora in corso le pratiche di successione ed accatastamento.

Le doglianze e le argomentazioni offerte dalla società convenuta risultano infondate e in contraddizione con quanto emerso dalle risultanze probatorie. Dall'esame dell'elaborato peritale depositato dalla C.T.U., Arch [REDACTED] alla quale veniva conferito in corso di causa l'incarico di descrivere l'immobile oggetto di causa interessato dall'incendio del giugno 2009, con esatta





indicazione del luogo e dell'indirizzo in cui lo stesso è ubicato, nonché di quantificare i danni subiti dalla predetta abitazione a seguito dell'evento, si evince in maniera inequivoca che l'immobile danneggiato dalle fiamme è il medesimo di quello oggetto della polizza assicurativa n. ██████████/09.

Il nominato consulente, infatti, ha assolto all'incarico conferitogli in maniera completa ed esaustiva, rassegnando delle conclusioni basate su criteri e parametri logici, oggettivi e documentali che fugano ogni dubbio in merito all'esatta identificazione dell'immobile, al luogo in cui questo è ubicato e alla sua identità con quello oggetto del contratto assicurativo. Conclusioni che questo Giudice condivide appieno e fa proprie.

Ed invero, viene accertato e valorizzato dal CTU che *“L'immobile oggetto di causa, interessato dall'incendio del 1/6/2009, è costituito da un fabbricato ad un piano fuori terra adibito a civile abitazione. Come riportato nell'attestato prot.n.5696 del 17 maggio 2018 a firma del responsabile del settore Tecnico del Comune di Chiaravalle Centrale e trasmesso in Allegato B, esso “nell'anno 1998 e data attuale risulta compreso nella contrada ██████████ del Comune di Chiaravalle Centrale (...). Dai sopralluoghi esperiti nelle aree limitrofe e dalle ricerche effettuate dalla scrivente si evidenzia che di fatto l'immobile oggi pur ricadendo nella ██████████ ██████████ è ubicato in un ambito territoriale caratterizzato dalla convergenza di più contrade tra le quali ██████████ ██████████ ██████████*

In particolare in prossimità dell'immobile di causa, lungo la SP 154, termina la ██████████ e si innesta la ██████████ per un breve tratto.

Tale situazione toponomastica può aver generato una attribuzione non esatta di immobili a contrade i cui limiti non sono supportati da elaborati grafici riferibili agli anni '80 e '90 (stradario comunale, censimento ISTAT, ecc.) per come rilevato dalla scrivente presso gli uffici preposti del Comune di Chiaravalle Centrale”.

L'immobile, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Chiaravalle Centrale al foglio ██████████ particella ██████████ categoria A/█████████ classe ██████████ consistenza 6 vani, superficie catastale 134 mq, totale aree escluse scoperte 128 mq, rendita euro 257,20 ed intestato a ██████████ ██████████ madre deceduta dell'odierno attore, è in





realtà di proprietà di quest'ultimo, dal momento che il CTU ha, altresì, accertato che *“dalle ricerche effettuate dalla scrivente CTU presso l'Archivio Notarile e la Conservatoria dei Registri Immobiliari l'immobile oggetto di causa risulta di proprietà del Sig. ██████████ ██████████ in virtù di atto di donazione del 10 maggio 1989, a firma del Notaio ██████████ ██████████ repertorio n.19746, trascritto presso la Conservatoria di Catanzaro in data 9 giugno 1989 ai nn. R.P. 7010 - R.G. 8514 e trasmesso in Allegato B”*.

Il nominato consulente appura, inoltre, che *“Dalle ricerche effettuate dalla scrivente presso gli archivi dell'Agenzia dell'Entrate (ex Catasto) e dalla visura storica del terreno oggetto di donazione si evince che il fabbricato rurale ricadente sul terreno era identificato con la particella ██████████ già accatastato in data 6 febbraio 1989 ed intestato al sig. ██████████ ██████████ in qualità di proprietario in forza dell'atto di donazione sopra riportato come si rileva dalla visura storica trasmessa in Allegato B. Successivamente, in data 27 agosto 2010, tale particella è stata soppressa costituendo l'attuale identificativo catastale. Pertanto, il sig. ██████████ ██████████ alla data della stipula del contratto di assicurazione risultava proprietario dell'immobile.”*

Tali conclusioni, che in quanto oggettive e basate su riscontri documentali non offrono spunti a questo Giudicante per doversene discostare, consentono di acclarare con più che sufficiente certezza la perfetta coincidenza identificativa dell'immobile incendiato con quello assicurato con la polizza di cui sopra.

Il fatto, dunque, che lo stesso sia stato indicato nel contratto come sito in ██████████ in luogo di quella toponomasticamente corretta di ██████████ ██████████ costituisce una inesattezza, certamente determinata dal fatto che le predette vie sono limitrofe tra loro, in quanto ubicate in un ambito territoriale caratterizzato dalla convergenza di più contrade e in cui, come giustamente valorizzato nell'elaborato peritale, *“in prossimità dell'immobile di causa, lungo la SP 154, termina la ██████████ e si innesta la ██████████ per un breve tratto”*, che non è in grado di incidere sulla veritiera identificazione dell'immobile.

Benché, dunque, parte convenuta insista sul fatto che il bene incendiato sia sostanzialmente diverso da quello assicurato, basando tale affermazione





esclusivamente sulla diversa indicazione di indirizzo e dei dati catastali, la CTU ha consentito di superare tali obiezioni accertando che – al di là di tali dati – **“il fabbricato oggetto di incendio presenta le caratteristiche descrittive riconducibili a quelle della polizza (primo piano fuori terra, tipologia villa) ben diverse da quelle riguardanti l’altro fabbricato/immobile ubicato in [REDACTED] [REDACTED] che comunque all’epoca di stipula della polizza assicurativa era genericamente indicato come ricadente anch’esso in [REDACTED] [REDACTED]. Invero, indipendentemente da meri errori di identificazione toponomastica, come tra l’altro dalla sottoscritta già sopra indicato e precisato, tale assunto non può essere connotato da piena veridicità in quanto il piano terra del fabbricato a due piani fuori terra ha da sempre destinazione a “deposito” mentre la polizza assicurativa afferisce ad un’abitazione residenziale che, evidentemente, riguarda proprio l’altro fabbricato ad un solo piano fuori terra da sempre destinato ad abitazione, da cui non possono indursi errori di identificazione degli immobili, per come confortato dalla certa destinazione d’uso dei rispettivi beni”.**

Del resto, l’errore toponomastico che interessava la predetta area ed evidenziato dal CTU, trova riscontro nelle dichiarazioni della teste di parte attrice, [REDACTED] [REDACTED] (priva di interesse in causa e della cui genuinità della narrazione non v’è motivo di dubitare), Vigile Urbano del Comune di Chiaravalle, che escussa all’udienza del 17 ottobre 2016 riferisce: “trattasi di due vie limitrofe. Posso dire che alcuni documenti riportano dei dati errati, riguardanti la via. La stessa Posta viene a volte indirizzata a [REDACTED] [REDACTED] e a volte a [REDACTED] trattandosi di due vie immediatamente adiacenti. Mio zio possiede due abitazioni: una utilizzata quale abitazione principale quando viene in ferie dalla Svizzera; l’altra situata dietro all’abitazione principale, saltuariamente affittata. L’abitazione che si è bruciata è la seconda. Essa si sviluppa ad un unico piano e presenta circa 5 stanze, ivi compreso il servizio. L’abitazione principale ha invece due piani e circa 4 stanze più il servizio. (...) Io abito a circa 50 metri dalla casa che è andata bruciata. Io stessa nel procedere al rinnovo della mia carta d’identità ho verificato l’esistenza di un errore alla voce relativa alla via, dato che riportava “[REDACTED] [REDACTED] anziché [REDACTED] [REDACTED]. Sono stata quindi





costretta a rifare la carta d'identità che ora riporta la via corretta "contrada

Le dichiarazioni rese dalla teste (che ben conosce i luoghi di causa non solo perché abita nelle vicinanze dell'abitazione incendiata, ma in ragione anche del lavoro dalla stessa svolto, essendo Vigile Urbano dipendente dello stesso Comune), dunque, confermano e consentono di ritenere provato non solo che l'erronea indicazione dell'indirizzo in cui è ubicato l'immobile [REDACTED] era frutto di una inesatta ed imprecisa toponomastica dovuta alla coincidenza delle vie, quanto che l'abitazione danneggiata dalle fiamme è la medesima di quella assicurata con la convenuta [REDACTED] [REDACTED] che, pertanto, in ragione della polizza n. [REDACTED]09 deve rispondere dei danni causati all'immobile a seguito dell'incendio del 1 giugno 2009.

2.3. L'elaborato peritale risulta pienamente condivisibile anche per quel che concerne l'entità dei danni riportati dall'immobile, essendo state analiticamente riportate le parti e gli impianti danneggiati, i lavori che si rendono necessari, nonché i criteri ed i parametri oggettivi utilizzati dal CTU per la loro esatta quantificazione. Danni che, quindi, si liquidano in € 60.307,55 oltre IVA e spese tecniche per pratica edilizia e strutturali quantificati in € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo.

2.4. Lo stesso dicasi per il danno da lucro cessante lamentato da parte attrice che, in conseguenza dell'intempestivo pagamento dell'indennizzo cui la [REDACTED] è tenuta, si vedeva costretto a recedere dal contratto di locazione contratto con [REDACTED] [REDACTED]

Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, l'attore prova il richiesto lucro cessante grazie alla produzione in giudizio del contratto di locazione avente ad oggetto lo stesso immobile incendiato; contratto che era stato [REDACTED] stipulato con [REDACTED] [REDACTED] per una durata quadriennale, dal 1 settembre 2008 al 1 settembre 2012.

A riprova del fatto che il suddetto contratto fosse effettivamente in corso vi è la relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti in occasione del sinistro che attestano tale circostanza.





A tal proposito, non appare superfluo rammentare che il danno patrimoniale, consistente nel pregiudizio economico subito dal danneggiato, pur dovendo essere considerato in maniera unitaria, consta di due componenti: il **danno emergente**, ossia la perdita patrimoniale subita dalla vittima e il **lucro cessante**, rappresentato dal mancato guadagno che il soggetto avrebbe ottenuto qualora l'evento dannoso non si fosse verificato o nell'ipotesi in cui l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta.

Nel caso di specie il lucro cessante è dato dalla **inutilizzazione del bene**, ossia dal mancato guadagno che il soggetto avrebbe tratto nell'uso del bene, con ragionevole certezza.

È quindi onere del danneggiato dimostrare, anche tramite presunzioni semplici, sia che a seguito del sinistro egli ha subito un danno (*an debeat*), sia l'effettiva diminuzione dei suoi profitti (*quantum debeat*), dando prova dell'entità del pregiudizio patito.

Ebbene, nella vicenda in esame l'attore deduce e dimostra non solo il pregiudizio subito, quanto anche i criteri di determinazione dello stesso, in virtù del contratto di locazione stipulato nel settembre 2008 e che avrebbe avuto quale suo esito naturale il 1 settembre 2012. L'inutilizzabilità dell'immobile, evidente sia dalla relazione dei vigili del fuoco che dalle fotografie versate in atti e l'impossibilità per l'attore di ristrutturarlo a causa della mancata tempestiva liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa, hanno cagionato per [REDACTED] la perdita del canone di locazione, fissato in € 200,00 mensili per un totale di 39 mensilità.

Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda attorea nella parte in cui chiede il ristoro di tale voce di danno.

2.5. All'opposto, non può accogliersi quella volta ad ottenere il ristoro del lucro cessante per le mensilità successive alla scadenza del contratto e quantificata in via equitativa in € 3.000,00, perché non provata.

La liquidazione del danno in via equitativa presuppone, per pacifica giurisprudenza, l'impossibilità di provare il nocumento nel suo preciso ammontare, ma non esime la parte richiedente dal provare la contrazione dei suoi





redditi dopo l'evento lesivo. Ebbene, sul punto, la domanda attorea risulta non dimostrata.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in dispositivo.

3.1. Sul punto, l'attore chiede anche il pagamento delle spese inerenti alla procedura di mediazione di cui al D.Lgs n. 28/2010.

Con riguardo al tema della liquidazione delle spese sostenute in sede stragiudiziale, la giurisprudenza di merito è pressoché unanime nel riconoscere che le spese e i costi relativi al giudizio di mediazione devono essere liquidati, all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 ss. c.p.c. (cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 2021; Tribunale Modena 9.03.2012 e Massa 9.11.2016 n. 1030).

Ed invero, nella citata sentenza del Tribunale di Trieste si afferma che *«il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.»*

Parimenti, il Tribunale di Verona (15 ottobre 2015), ricomprende il compenso per l'attività prestata dal difensore della controparte nella fase di mediazione nella condanna pronunciata ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: nel testo del provvedimento si legge, infatti, che *«l'assistenza prestata dall'avvocato nel corso della fase di mediazione obbligatoria, svoltasi nella pendenza del giudizio, va qualificata come attività stragiudiziale ai sensi dell'art. 20 del d.m. 55/2014, trattandosi di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel giudizio. Tra le spese processuali da porre a carico della parte soccombente nel giudizio rientra anche il compenso per l'attività di assistenza prestata dal difensore della controparte nella fase di mediazione obbligatoria svoltasi nella pendenza del giudizio».*





Ebbene, alla luce dell'orientamento dominante nella giurisprudenza di merito, che questo giudicante ritiene di dover condividere, nonché all'esito del giudizio, la domanda attorea deve trovare accoglimento anche sotto tale profilo.

3.2. Per quel che concerne le spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014, aggiornato al D.M. 147/2018, applicando lo scaglione di riferimento sulla base del valore della causa (dal € 52.000,01 ad € 260.000,00) ed i valori medi per tutte le fasi di giudizio, ridotti, ai sensi dell'art. 4, comma 4, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la [REDACTED] S.P.A., in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da [REDACTED] complessivamente quantificati in € 73.107,55 (di cui € 65.307,55 per danni patrimoniali ed € 7.800,00 a titolo di lucro cessante), oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
- 2) condanna [REDACTED] S.P.A., in persona del l.r.p.t., alla refusione in favore di parte attrice delle spese di mediazione da questa sostenute e documentate, quantificate in € 108,90;
- 3) condanna [REDACTED] S.P.A. in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 668,00 per esborsi ed € 9.872,10 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Catanzaro, 17 marzo 2023.

IL GIUDICE

dott.ssa Elais Mellace

